2026/1282

21.8.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1282 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2026

che modifica e rettifica gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati da monitorare, comunicare e pubblicare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 *bis* e dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1242, gli Stati membri sono tenuti a comunicare determinati dati per tutti i veicoli pesanti nuovi che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento.

(2) Per migliorare l'identificazione inequivocabile dei costruttori di veicoli completati della categoria M, gli Stati membri dovrebbero comunicarne il nome e il codice WMI (*World Manufacturer Identifier*).

(3) A norma dell'articolo 13 *ter* e dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1242, i costruttori sono tenuti a comunicare determinati dati per tutti i veicoli pesanti nuovi che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e per i quali è stata effettuata una simulazione delle emissioni di CO_2 e del consumo di carburante.

(4) Al fine di garantire una maggiore chiarezza della legislazione, la tabella che specifica ulteriori parametri di monitoraggio di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbe includere un titolo ed essere accompagnata da note esplicative che forniscano orientamenti per casi specifici.

(5) Nell'ambito della verifica delle emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti in servizio, di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1242, la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione del rischio per la selezione dei veicoli conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione. ([2]) Nell'ambito di tale valutazione è stabilito il rischio di scostamento dei valori delle emissioni di CO_2 dei veicoli con determinati componenti. A tal fine occorrono informazioni sui costruttori e sulle marche di tali componenti a integrazione degli elementi indicati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/35, che dovrebbero pertanto essere incluse nei dati da comunicare.

(6) Conformemente al regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione ([3]) e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione ([4]), i costruttori sono tenuti a stabilire le prestazioni di determinati veicoli a motore nuovi per quanto riguarda le emissioni di CO_2 e il consumo di carburante e di determinati rimorchi nuovi per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO_2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e dovrebbero inoltre comunicare tali dati.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti (GU L, 2025/35, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/35/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO_2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1º agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO_2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1362/oj).

(7) L'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 mediante il regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) a nuovi gruppi di veicoli a motore e rimorchi, nonché le modifiche e le nuove tecnologie introdotte nel regolamento (UE) 2017/2400 dal regolamento (UE) 2025/258 della Commissione ([6]) e l'imminente modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 richiedono la comunicazione di determinati parametri di monitoraggio supplementari per garantire un monitoraggio adeguato.

(8) Per monitorare adeguatamente determinati tipi specializzati di veicoli della categoria O nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1242, è opportuno comunicare i parametri per identificare e caratterizzare tali veicoli.

(9) Alcuni elementi del processo di comunicazione a norma dell'articolo 13 *ter* del regolamento (UE) 2019/1242 per i soggetti diversi dai costruttori responsabili della determinazione delle emissioni di CO_2 di un veicolo pesante richiedono chiarimenti e dovrebbero pertanto essere specificati in modo più preciso.

(10) Al fine di proteggere i dati commercialmente sensibili, alcuni parametri del registro centrale non dovrebbero essere resi pubblici.

(11) Poiché l'aggiunta di prescrizioni in materia di dati all'allegato IV e la pubblicazione o non pubblicazione dei dati comunicati, nonché la precisazione degli obblighi di comunicazione per i servizi tecnici sono strettamente collegate nella sostanza, le modifiche dell'allegato IV, parti A e B, e dell'allegato V, punti 1, 2 e 3.2, del regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbero essere considerate congiuntamente nello stesso atto.

(12) L'allegato IV, parte C, e l'allegato V, punti 1.1, 2.1 e 2.2, del regolamento (UE) 2019/1242 contengono alcuni errori che incidono sulla sostanza di tali disposizioni. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza tali allegati del regolamento (UE) 2019/1242.

(13) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1242,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1242

Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento (UE) 2019/1242

Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1242 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

([5]) Regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (GU L, 2024/1610, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1610/oj).

([6]) Regolamento (UE) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO_2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti e l'inclusione dei veicoli alimentati a idrogeno e altre nuove tecnologie e il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le norme applicabili alla determinazione delle emissioni di CO_2 e del consumo di carburante al fine di ottenere l'estensione di un'omologazione UE (GU L, 2025/258, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/258/oj).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

1. L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1242 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nome del costruttore a cui è attribuito il veicolo pesante a norma dell'articolo 7 *bis*, lettera a), b) o c);»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere t) e u):

«t) per i veicoli della categoria M, il nome del costruttore del veicolo completo o completato a cui si applicano gli obblighi di comunicazione di cui alla parte B, prima tabella, colonna "Costruttore del veicolo" del presente allegato;

u) per i veicoli della categoria M, il codice WMI (*World Manufacturer Identifier*) costituito da tre caratteri, conformemente all'allegato II, parte 2, sezione A, punto 2.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione (*), del costruttore del veicolo completo o completato di cui alla lettera t). Se il terzo carattere del codice WMI è "9", anche il terzo, il quarto e il quinto carattere del codice VIS (*Vehicle Indicator Section*), assegnati per identificare il costruttore conformemente all'allegato II, parte 2, sezione A, punto 2.2.3, di detto regolamento.

_____

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/535/oj).»;

2) la parte B è così modificata:

a) la prima tabella è così modificata:

i) in tutti i campi interessati, «(*)» è sostituito da «([9])»;

ii) l'ultima nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente:

«([9]) Come specificato nella tabella intitolata "Informazioni aggiuntive".»;

b) la seconda tabella è sostituita dalla seguente:

«**Informazioni aggiuntive**

N.	Parametro di monitoraggio	Fonte ([1])	Categorie di veicoli alle quali si applica il parametro di monitoraggio ([2])
15	Marca (denominazione commerciale del costruttore)		Tutti
24	Nome e indirizzo del fabbricante del cambio ([3])	Punto 0.4 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
25	Marca (denominazione commerciale del fabbricante del cambio) ([3])	Punto 0.1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O

«**Informazioni aggiuntive**			
N.	Parametro di monitoraggio	Fonte ([1])	Categorie di veicoli alle quali si applica il parametro di monitoraggio ([2])
32	Nome e indirizzo del fabbricante dell'asse ([3])	Punto 0.4 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
33	Marca (denominazione commerciale del fabbricante dell'asse) ([3])	Punto 0.1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
39	Nome e indirizzo del fabbricante degli pneumatici	Punto 1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
40	Marca (denominazione commerciale del fabbricante degli pneumatici)	Punto 3 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
72	Numero di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione		Tutti
75	Emissioni massiche di CO_2 del motore nella prova WHTC (g/kWh) ([4])	Punto 1.4.2 dell'addendum all'appendice 5, o punto 1.4.2 dell'addendum all'appendice 7, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione ([5]), a seconda dei casi	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario
76	Consumo di carburante del motore nella prova WHTC (g/kWh) ([6])	Punto 1.4.2 dell'addendum all'appendice 5, o punto 1.4.2 dell'addendum all'appendice 7, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario

«**Informazioni aggiuntive**			
N.	Parametro di monitoraggio	Fonte ([1])	Categorie di veicoli alle quali si applica il parametro di monitoraggio ([2])
77	Emissioni massiche di CO_2 del motore nella prova WHSC (g/kWh) ([7])	Punto 1.4.1 dell'addendum all'appendice 5, o punto 1.4.1 dell'addendum all'appendice 7, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario
78	Consumo di carburante del motore nella prova WHSC (g/kWh) ([6])	Punto 1.4.1 dell'addendum all'appendice 5, o punto 1.4.1 dell'addendum all'appendice 7, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario
101	Per i veicoli pesanti con data di simulazione a partire dal 1º luglio 2020, il numero di omologazione del motore	Punto 1.2.1 dell'addendum all'appendice 5, 6 o 7, a seconda dei casi, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario
102	Per i veicoli pesanti con data di simulazione a partire dal 1º luglio 2021, il file CSV (*comma-separated values*), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione.vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di utilizzo e condizione di carico simulati	File generato dallo strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione interfaccia grafica utente (GUI)	Tutti
103	Nome e indirizzo del fabbricante del motore a combustione interna	Punto 0.5 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato V, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario
104	Marca (denominazione commerciale del fabbricante del motore a combustione interna)	Punto 0.1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato V, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario

«**Informazioni aggiuntive**			
N.	Parametro di monitoraggio	Fonte ([1])	Categorie di veicoli alle quali si applica il parametro di monitoraggio ([2])
105	Nome e indirizzo del fabbricante del sistema della macchina elettrica/del componente del gruppo propulsore elettrico integrato (IEPC)/del componente del gruppo propulsore del veicolo ibrido elettrico integrato (IHPC) di tipo 1 ([3])	Punto 0.5 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X ter, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
106	Marca (denominazione commerciale del fabbricante del sistema della macchina elettrica/ dell'IEPC/dell'IHPC di tipo 1) ([3])	Punto 0.1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X ter, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
107	Nome e indirizzo del fabbricante delle celle a combustibile ([3])	Punto 0.5 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X ter, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario
108	Marca (denominazione commerciale del fabbricante delle celle a combustibile) ([3])	Punto 0.1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X ter, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario
109	Nome e indirizzo del fabbricante del sistema di stoccaggio dell'energia elettrica ([3])	Punto 0.5 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X ter, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
110	Marca (denominazione commerciale del fabbricante del sistema di stoccaggio dell'energia elettrica) ([3])	Punto 0.1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X ter, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Categoria N Categoria M: solo veicolo primario Categoria O
111	Presenza di un motore a combustione interna per alimentare l'unità di refrigerazione (sì/no)		Categoria O

«**Informazioni aggiuntive**			
N.	Parametro di monitoraggio	Fonte ([1])	Categorie di veicoli alle quali si applica il parametro di monitoraggio ([2])
112	Coefficiente K (W/m^2-K)	Punto 7.2.4 del modello di attestato di conformità delle attrezzature all'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) ([8]), di cui all'allegato 1, appendice 3, dell'accordo	Categoria O ([9])
113	Presenza di un piano mobile motorizzato (sì/no)		Categoria O
114	Rimorchio con un'altezza interna della carrozzeria, quale definita all'allegato I, sezione 1, punto 4), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, superiore a 3,5 m (sì/no)		Categoria O
115	Presenza di un secondo piano che copra più del 50 % della lunghezza interna della carrozzeria del rimorchio, quale definita nell'allegato I, sezione 1, punto 5), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 (sì/no)		Categoria O
116	Certificazione di trasporto combinato su strada-ferrovia secondo la scheda UIC 596-5 ([10]) o la scheda UIC 597 ([11]) (sì/no)		Categoria O
117	Certificazione di trasporto combinato marittimo-su strada a norma della risoluzione MSC.479(102) ([12]) (sì/no)		Categoria O
118	Numero del certificato di omologazione ADR per i rimorchi EX/III	Punto 1 del modello di certificato di omologazione per i veicoli che trasportano determinate merci pericolose di cui alla parte 9, capitolo 9.1, punto 9.1.3.5, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) ([13])	Categoria O ([14])

«**Informazioni aggiuntive**

N.	Parametro di monitoraggio	Fonte ([1])	Categorie di veicoli alle quali si applica il parametro di monitoraggio ([2])
119	Informazioni sulle tecnologie specifiche per i veicoli che non rientrano in nessuno dei parametri di monitoraggio di cui sopra (facoltativo)		Tutti ([15])

([1]) Se per determinare le emissioni di CO_2 a norma del regolamento (UE) 2017/2400 o del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 sono utilizzati valori standard per un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema a cui fa riferimento un parametro di monitoraggio anziché valori certificati, i dichiaranti fanno riferimento alla propria documentazione interna quale fonte del parametro di monitoraggio corrispondente. Se la fonte di un parametro di monitoraggio non è esplicitamente specificata, i dichiaranti fanno riferimento anche alla loro documentazione interna.

([2]) Se un veicolo pesante non dispone di un componente, di un'entità tecnica indipendente o di un sistema, o di una caratteristica tecnica cui si riferisce un parametro di monitoraggio, il parametro di monitoraggio corrispondente non è comunicato per il veicolo in questione.

([3]) Se un veicolo pesante contiene più componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi dello stesso tipo prodotti da fabbricanti diversi, il parametro di monitoraggio è comunicato per ciascun costruttore.

([4]) Ciclo di prova transitorio armonizzato a livello mondiale (*World Harmonised Transient Cycle*).

([5]) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/oj).

([6]) Per i veicoli pesanti *dual-fuel*, questo parametro di monitoraggio è comunicato separatamente per ciascun carburante dichiarato nella determinazione delle emissioni di CO_2 conformemente al regolamento (UE) 2017/2400.

([7]) Ciclo di prova a stato stazionario armonizzato a livello mondiale (*World Harmonised Stationary Cycle*).

([8]) Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed entrato in vigore il 21 novembre 1976, come modificato.

([9]) Questo parametro deve essere comunicato solo per i rimorchi con un certificato di conformità ATP.

([10]) UIC Leaflet 596-5 *Semi-trailers for grab handling*.

([11]) UIC Leaflet 597 *Semi-trailers on bogies*.

([12]) Risoluzione MSC.479 (102) dell'IMO (adottata l'11 novembre 2020), *Revised Guidelines for Securing Arrangements for the Transport of Road Vehicles on Ro-Ro Ships.ro-ro)*.

([13]) Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 ed entrato in vigore il 29 gennaio 1968, come modificato.

([14]) Questo parametro deve essere comunicato solo per i rimorchi EX/III con un certificato di omologazione ADR.

([15]) Questo parametro può essere comunicato per i veicoli con tecnologie specifiche che non rientrano in nessun altro parametro di monitoraggio per consentirne l'identificazione.»;

2. L'allegato V del regolamento (UE) 2019/1242 è così modificato:

1) il punto 2.1 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il codice o i codici WMI assegnati al costruttore e, per ciascun codice WMI il cui terzo carattere è "9", anche il terzo, il quarto e il quinto carattere del codice VIS assegnati per identificare il costruttore;»;

b) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) la categoria dei veicoli per i quali il costruttore è soggetto a un obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 13 *ter*.»;

2) sono aggiunti i seguenti punti 2.3 e 2.4:

«2.3. I servizi tecnici designati responsabili della determinazione delle emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti delle categorie O_3 e O_4 a norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, notificano tempestivamente alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente le informazioni seguenti:

a) il nome del servizio tecnico;

b) lo Stato membro che ha designato il servizio tecnico;

c) il referente responsabile della trasmissione dei dati all'Agenzia europea dell'ambiente;

d) i nomi dei costruttori che hanno incaricato il servizio tecnico della simulazione e della comunicazione dei dati sui loro veicoli;

e) il codice o i codici WMI assegnati ai costruttori che hanno incaricato il servizio tecnico della simulazione e della comunicazione dei dati sui loro veicoli e, per ciascun codice WMI il cui terzo carattere è "9", anche il terzo, il quarto e il quinto carattere del codice VIS assegnati per identificare il costruttore.

Essi notificano tempestivamente alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente eventuali modifiche di tali informazioni.

La notifica è inviata agli indirizzi di cui al punto 1.1.

2.4. In deroga al punto 2.2, per i veicoli pesanti delle categorie O_3 e O_4 per i quali, a norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, un servizio tecnico è stato incaricato di determinare le emissioni di CO_2, i dati precisati nell'allegato IV, parte B, sono trasmessi, in conformità dell'articolo 13 *ter*, dal referente del servizio tecnico mediante trasferimento elettronico all'Agenzia europea dell'ambiente.

Al momento della trasmissione dei dati il referente notifica per e-mail alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente gli indirizzi di cui al punto 1.1.»;

3) al punto 3.2 sono aggiunti i punti seguenti:

«3.2.16. file di informazioni relative al veicolo (VIF)

3.2.17. nome e indirizzo del fabbricante del motore a combustione interna

3.2.18. marca (denominazione commerciale del fabbricante del motore a combustione interna)

3.2.19. nome e indirizzo del fabbricante del sistema della macchina elettrica/dell'IEPC/dell'IHPC di tipo 1

3.2.20. marca (denominazione commerciale del fabbricante del sistema della macchina elettrica/dell'IEPC/dell'IHPC di tipo 1)

3.2.21. nome e indirizzo del fabbricante delle celle a combustibile

3.2.22. marca (denominazione commerciale del fabbricante delle celle a combustibile)

3.2.23 nome e indirizzo del fabbricante del sistema di stoccaggio dell'energia elettrica

3.2.24. marca (denominazione commerciale del fabbricante del sistema di stoccaggio dell'energia elettrica)

3.2.25. Coefficiente K (W/m^2-K)

3.2.26. Numero del certificato di omologazione ADR per i rimorchi EX/III.».

ALLEGATO II

1. Nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1242, la frase introduttiva della parte C è sostituita dalla seguente:

«Al fine di mettere a disposizione del pubblico il valore del CdxA contenuto nel file dei registri del costruttore (MRF) conformemente all'articolo 13 *quater*, la Commissione utilizza gli intervalli definiti nella tabella seguente che contiene l'intervallo corrispondente per ogni valore del CdxA:».

2. L'allegato V del regolamento (UE) 2019/1242 è così rettificato:

a) al punto 1.1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Al momento della trasmissione dei dati il referente notifica per e-mail alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente gli indirizzi seguenti:

EC-CO_2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

e

HDV-monitoring@eea.europa.eu»;

b) il punto 2.1 è così rettificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I costruttori notificano tempestivamente alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente le seguenti informazioni:»;

ii) la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Essi notificano tempestivamente alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente eventuali modifiche di tali informazioni.»;

c) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. I dati di cui all'allegato IV, parte B, sono trasmessi in conformità dell'articolo 13 *ter* dal referente del costruttore mediante trasferimento elettronico all'Agenzia europea dell'ambiente.

Al momento della trasmissione dei dati il referente notifica per e-mail alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente gli indirizzi di cui al punto 1.1.».